

Contratto d'appalto

Intervento rientrante nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", (C1) 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e Telemedicina – (COT) Strutture (M6C1 -1.2.2) - Intervento 022 - Centrale Operativa Territoriale di Sala Baganza (Distretto Sud Est) CUP D44E22000000001 – Ristrutturazione - CIG 95713342AF

Aggiudicatario: Ditta RO.VI. s.a.s. di Savani Roberto & C., sede legale in Via La Spezia, 69 – 43125 Parma (PR) – C.F./P.IVA 02379960343. Importo complessivo dei lavori 56.301,00 (IVA esclusa).

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (Codice Fiscale e Partita IVA 01874230343) con sede in Parma, CAP 43125, Strada del Quartiere n. 2/A, nella persona del Direttore del Servizio Interaziendale Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici Dott.ssa Michela Boschi, nata a Parma il 01/12/1970, domiciliata presso la sede legale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, sita a Parma, in Strada del Quartiere n. 2/A, delegata alla sottoscrizione del presente contratto con delibera n. 243 del 07/06/2023;

E

Il Geom. Savani Roberto (C.F. SVNRR58L22A788R) nato a Berceto (PR) il 22/07/1958 e residente a Berceto (PR) in Via Nazionale n. 17, in qualità di Rappresentante Legale **dell'impresa appaltatrice** RO.VI. s.a.s., C.F./P.IVA 02379960343, con sede legale a Parma (PR) in Via La Spezia, 69, CAP 43125;

PREMESSO

- che con determinazione del Direttore del Servizio Interaziendale Attività Tecniche n. 2061 del 29/12/2022 con oggetto: *"Interventi rientranti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", (C1) 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e Telemedicina – (COT) Strutture (M6C1 -1.2.2) - Intervento 022 - Centrale Operativa Territoriale di Sala Baganza (Distretto Sud Est) CUP D44E22000000001 – Ristrutturazione - Approvazione dei documenti relativi al progetto esecutivo ed aggiornamento quadro economico - Determina a contrarre - CIG 95713342AF"* è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori necessari alla realizzazione dell'intervento n. 23 *"Centrale Operativa Territoriale di Sala Baganza (Distretto Sud Est) – Ristrutturazione", CUP D44E22000000001;*
- che la trattativa si è svolta mediante la piattaforma SATER al numero di registro di sistema PI197079-23, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con determinazione del Servizio Logistica e Gestione amministrativa LL.PP. n. 1001 del 26/06/2023 con oggetto: *"Intervento rientrante nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", (C1) 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e Telemedicina – (COT) Strutture (M6C1 -1.2.2) - Intervento 022 - Centrale Operativa Territoriale di Sala Baganza (Distretto Sud Est) CUP D44E22000000001 – Ristrutturazione – Determina di affidamento – RO.VI. s.a.s. di Savani Roberto & C. – C.F./P.IVA 02379960343 con sede in Via La Spezia, 69 – 43125 Parma (PR) - CIG 95713342AF"*;
- che l'importo complessivo a base d'asta è di Euro 56.301,00 (IVA esclusa), di cui Euro 54.559,59 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 1.741,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, d'ora in avanti "Soggetto Attuatore Esterno" dell'intervento di PNRR Missione 6, concede in appalto alla Ditta RO.VI. s.a.s. di Savani Roberto - C.F./P.IVA 02379960343 - la quale accetta, l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento n. 22 "Centrale Operativa Territoriale di Sala Baganza (Distretto Sud Est) – Ristrutturazione", CUP D44E22000000001 come specificati nel progetto esecutivo alle condizioni tutte previste negli elaborati che compongono il progetto esecutivo;

L'appalto viene inoltre disciplinato dai seguenti patti e condizioni.

Art.1 – Importo del contratto

L'importo del contratto, dovuto dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, per il pieno e regolare adempimento delle prestazioni contrattuali, viene fissato in complessivi Euro 56.301,00 (cinquantaseimilatrecentouno/00) IVA esclusa di cui Euro 54.559,59 (cinquantaquattromilacinquecentocinquantanove/59), IVA esclusa, per lavori ed Euro 1.741,41 (millesettecentoquarantuno/41), IVA esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto si intende stipulato a corpo.

Il prezzo a corpo indicato nel presente contratto comprende e compensa: la realizzazione di tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali; sono incluse nel corpo tutte le opere di nuova costruzione, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse, necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio compreso lo sviluppo da parte dell'impresa dei dovuti particolari di cantiere e dei dettagli costruttivi.

Il prezzo a corpo é contrattualmente accettato dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle qualità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o nominativa legati all'esecuzione dei lavori.

Art.2 - Termini di esecuzione e penali

Si precisa che il progetto esecutivo posto a base di gara è in possesso dei pareri favorevoli rilasciati dagli Enti competenti.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi. Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'Appaltatore.

In tale occasione verrà redatto il processo di verbale consegna.

In adempimento alle tempistiche legate ai finanziamenti da fondi PNRR, i lavori dovranno terminare entro il 30/11/2023.

La Stazione Appaltante, dispone variazioni al cronoprogramma in funzione delle diverse esigenze sanitarie, climatiche, viabilistiche che possono verificarsi.

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1‰ (uno permille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;
- b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
- d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
- e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.

Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4,

del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

In particolare, si precisa che l'avvio delle singole fasi non deve essere inteso come consequenziale, ma dovrà avvenire unicamente mediante disposizioni impartite direttamente dalla S.A.; il cronoprogramma è un'indicazione delle fasi ma questo non implica necessariamente che sia garantita la continuità tra una fase e la successiva.

Pertanto, qualora vi fossero sospensioni temporali prolungate tra le singole fasi di cantiere, di qualsiasi entità esse siano e di qualsiasi necessità dettate da esigenze sanitarie, viabilistiche, di pubblica utilità o meteorologiche, le stesse non costituiscono per l'Impresa motivo di richieste di qualsivoglia maggiore onere.

Si precisa inoltre che è facoltà della S.A. dare inizio ai lavori e/o sospendere i lavori in modo del tutto arbitrario senza che l'Impresa possa richiedere ulteriori oneri.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Eventuali sospensioni dovute al mancato rispetto da parte dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporteranno lo slittamento dei termini contrattuali e per ogni giorno di sospensione sarà applicata una penale pari all'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso che l'Appaltatore non proceda all'immediato allontanamento dei soggetti terzi per i quali sono emerse irregolarità con riferimento alla normativa antimafia, si applicheranno penali di importo pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, salvo l'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto.

Art.3 - Sospensioni dei lavori

Nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Direzione Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Qualora circostanze speciali (*cause di forza maggiore*) impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione. La sospensione opera dalla data di redazione del verbale.

Al di fuori dei casi sopra menzionati, il Responsabile del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o di necessità, può ordinare la sospensione dei lavori che non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di 6 (sei) mesi complessivi.

Per la sospensione disposta nei casi e nei modi sopra citati, all'Appaltatore non spetta alcun compenso o indennizzo.

Qualora la sospensione avesse una durata più lunga, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, la sospensione è disciplinata dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art.4 – Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto avviene nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art.5 – Proroghe

Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell'art. 107, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'impresa appaltatrice, qualora per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere proroghe con domanda motivata. Se riconosciute giustificate, sono concesse dal

Responsabile del Procedimento purché le domande stesse pervengano con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Impresa appaltatrice per l'eventuale imputabilità della maggiore durata nei confronti dell'Amministrazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art.6 - Direzione lavori. Ordini di servizio, prescrizioni, istruzioni.

La direzione, il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori sono affidati a un ufficio di Direzione dei Lavori, appositamente costituito ai sensi di legge, coordinato dal Direttore dei lavori.

Alla Direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art.7 - Responsabilità

7.1. L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere secondo le buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le norme vigenti.

L'Appaltatore, tramite il direttore del cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il direttore di cantiere vigila sull'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni di legge.

7.2. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo.

L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento oggetto dell'appalto.

Art.8 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, nonché le disposizioni di cui al presente contratto.

Art.9 - Oneri a carico dell'appaltatore

9.1. Per la natura specifica delle opere oggetto di appalto, l'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, ed in particolare dovrà rispettare le indicazioni normative in relazione a:

- i principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, principio di "non arrecare un danno significativo – *do not significant harm*" (DNSH),
- i principi del *tagging* climatico e digitale,
- la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali condizionalità specifiche degli interventi afferenti alla Missione 6 "Salute" di PNRR.

Rispetto ai principi e alle condizionalità sopra citate, l'Appaltatore è tenuto a:

- provvedere a trasmettere alla S.A. tutta la documentazione a comprova del conseguimento di *milestone* e *target* definiti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo siglato tra Ministero della Salute e Regione Emilia-Romagna in data 31 maggio 2022, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH;
- provvedere alla conservazione nella sua disponibilità di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla S.A. secondo quanto previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà chiamato al risarcimento dei danni causati alla S.A. in relazione ad eventuali inadempienze nell'esecuzione del contratto rispetto:

- agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla S.A. ai fini dell'ammissibilità dell'intervento a finanziamento da fondi PNRR, tali da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'intervento realizzato entro il termine indicato per il conseguimento del target relativo allo specifico investimento, ferme restando ulteriori scadenze che fossero stabilite per l'esecuzione del PNRR da parte delle Autorità competenti;
- a fatti imputabili all'Appaltatore tali da condurre alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della S.A.;
- alla violazione del principio DNSH e dei principi di *tagging* climatico e digitale;
- al mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, per fatti imputabili all'Appaltatore;
- alla mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, delle prestazioni e/o interventi strumentali alla realizzazione dell'intervento di PNRR, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

Su indicazione del Ministero della Salute e del Soggetto Attuatore dell'intervento di PNRR, Regione Emilia-Romagna, è inoltre obbligo dell'Appaltatore adempiere a tutte le disposizioni normative previste, oltreché dalla normativa tecnica e di settore vigente, da:

- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, n. 256 (CAM EDILIZIA);
- Linee di indirizzo per il raggiungimento del benessere ambientale nelle strutture sanitarie curate dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale (edizione Ottobre 2020).

L'Appaltatore individua quale referente, esperto in materia ambientale, con il compito di interfacciarsi con l'ufficio di Direzione Lavori per garantire, nella fase esecutiva dei lavori, la conformità delle attività alle specifiche tecniche e clausole contrattuali relative ai criteri ambientali minimi e al DNSH, il Sig. Savani Roberto (C.F. SVNRRT58L22A788R) nato a Berceto (PR) il 22/07/1958 e residente a Berceto (PR) in Via Nazionale, n. 17, domiciliato, per l'esecuzione del presente appalto, presso il Comune di Parma, via La Spezia n. 69.

L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

9.2. Oltre a quanto previsto al precedente **comma 1**, sono a carico della Ditta affidataria l'esecuzione delle prove e delle indagini finalizzate alla realizzazione dell'opera, le verifiche sui materiali durante l'esecuzione dei lavori e le prove e le indagini finalizzate al collaudo.

Sarà cura ed onere dell'aggiudicatario predisporre:

- 1) programma dei lavori;
- 2) piano operativo della sicurezza;
- 3) piano del cantiere, con l'indicazione di tutte le opere provvisoriale e di mitigazione, tali da garantire la funzionalità della viabilità esterna della struttura.

Tali elaborati dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Coordinatore della sicurezza e del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore con la firma del presente contratto per accettazione dichiara inoltre formalmente e sostanzialmente:

- di essere a conoscenza della responsabilità ed onere assunto per la realizzazione delle opere suddette;
- di coordinare i propri lavori con quelli eventualmente affidati dal committente ad altri appaltatori specialistici, intrattenendo con essi appaltatori le necessarie relazioni affinché siano escluse interferenze, intralci o sospensioni dei lavori in danno alla Committente;
- di avere la necessaria e specifica esperienza e di disporre di organizzazione propria, di capitali, attrezzature e personale tale da permettere l'esecuzione dei lavori;
- di riconoscere di non avere dubbi circa i lavori da eseguire che risultano chiari ed inequivocabili dai documenti allegati;
- di riconoscere di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali, regolamenti e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadranno le opere in oggetto (D.P.R. 207/2010 e D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii);
- di impegnarsi a condurre i lavori in collaborazione con la Direzione Lavori e con gli eventuali fornitori di apparecchiature direttamente appaltati dalla Committente allo scopo di agevolare la esecuzione delle opere sulla base del programma contrattuale;
- di ritenersi sin d'ora responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza di quanto sopra esposto e di impegnarsi a prendere le decisioni ed ad impartire le disposizioni necessarie per eliminare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente insorgere;
- di avere esaminato in modo approfondito gli elaborati delle opere facente oggetto dell'appalto e non avendo riscontrato alcuna deficienza progettuale, di accettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi relativi contenuti nel presente contratto;
- di avere preso visione dei luoghi cui si riferisce l'appalto;
- di avere per proprio conto condotto tutte quelle indagini, misurazioni, calcoli che ha ritenuto opportuno ai fini della presentazione dell'offerta.

L'Appaltatore dovrà:

- impartire le necessarie istruzioni alla manodopera in modo che essa esegua tutte le movimentazioni al di fuori delle zone funzionanti;
- provvedere alla formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
- provvedere all'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori, nonché del cartello di cantiere, realizzato secondo le disposizioni impartite dalla DL e comunque di dimensioni non inferiori a metri 2,00 x 1,00, secondo quanto stabilito dalla Circ. min. LL.PP. n° 1729/UL del 01.06.1990;
- provvedere all'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- munire gli addetti nel cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;
- provvedere all'allacciamento temporaneo con le reti elettriche esterne per approvvigionamento di energia elettrica per illuminazione e forza motrice, le reti di distribuzione elettrica interna di cantiere dalla cabina di ricevimento alle varie utenze. L'allacciamento temporaneo con le altre reti esterne di servizi, per la necessità di cantiere. Tutte le reti derivate dovranno comunque essere realizzate conformemente alla normativa di sicurezza;
- ottemperare alle direttive del responsabile dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nominati dalla committente ai sensi dell' D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- ottemperare al piano della sicurezza di cui all'art. 100 D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, provvedere agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, mettendo in atto tutte le relative misure di sicurezza per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando in particolare le disposizioni contenute nel DPR 27/04/55 n. 547, DPR 07/01/56 n. 164, DPR 19/03/56 n. 302, DPR 19/03/56 n. 303, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, pertanto in caso di infortunio derivante

dalla violazione di tali obblighi ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, restando sollevata la Stazione Appaltante e il personale da essa dipendente.

- provvedere affinché l'osservanza di quanto stabilito al precedente punto sia assicurata anche da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti e di terzi; l'autorizzazione al subappalto non limita, in alcun modo, le responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante, né pregiudica i diritti di quest'ultima;
- garantire il rispetto di tutte le norme e gli adempimenti vigenti in materia di lavoro;
- nominare, per tutta la durata dei lavori, come direttore tecnico di cantiere, il Sig. Savani Roberto (C.F. SVNRR58L22A788R) nato a Berceto (PR) il 22/07/1958 e residente a Berceto (PR) in Via Nazionale, n. 17, domiciliato, per l'esecuzione del presente appalto, presso il Comune di Parma, via La Spezia n. 69
- Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, di registro e accessorie di cui all'art. 8 del capitolato generale.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore le spese eventuali per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi e per tutti gli adempimenti, comprese le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, AUSL., E.N.E.L., TELECOM ITALIA SPA., Comune, Provincia, Regione, ecc. compreso l'eventuale occupazione del suolo pubblico e l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.

Art.10 - Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza

L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, co. 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque

potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.

La/Il D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori

La misurazione e la contabilità dei lavori avverranno in conformità del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM Infrastrutture e Trasporti 49/2018 e s.m.i.

Art. 11 – Anticipazione del prezzo, liquidazione dei corrispettivi e interessi per ritardato pagamento

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Appaltatore sarà corrisposta, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale nei limiti previsti dalla Legge, ai sensi dell'art. 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa. In caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del Codice Civile.

I pagamenti disposti dalla D.L. avverranno per Stati di Avanzamento Lavori al raggiungimento di importi netti non inferiori ad € 35.000,00, secondo quanto risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato di Avanzamento Lavori.

Quest'Azienda provvederà a trasmettere a codesta Ditta, unitamente allo Stato d'Avanzamento Lavori ed al Certificato di Pagamento, l'Ordine Contabile a consuntivo degli interventi eseguiti. L'Ordine Contabile costituisce autorizzazione all'emissione della relativa fattura con scadenza del pagamento a 60 giorni data fattura, ed i dati dell'Ordine (numero comprensivo delle lettere poste anteriormente alla parte numerica e data) dovranno essere obbligatoriamente riportati nella fattura medesima, che dovrà essere:

- intestata a: AZIENDA U.S.L. di Parma – Strada del Quartiere, 2/a 43125 PARMA – C.F. e P.I. 01874230343
- inviata in "Formato fattura elettronica" come allegato "A" DM n. 55/2013 ed indirizzata al:
 - CODICE UNIVOCO UFFICIO : UFMMD;
 - DENOMINAZIONE UFFICIO : Uff_eFatturaPA;
- riportare i dati dell'Ordine Contabile (numero comprensivo delle lettere poste anteriormente alla parte numerica e data) e nonché il codice CIG e se presente il CUP (come indicati sopra).

Si precisa che il mancato rispetto di quanto prima indicato, comporterà la contestazione della fattura, con relativa restituzione, in quanto priva degli elementi essenziali per la sua liquidazione.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136:

- Conto corrente n. 000057235401 aperto presso: Credit Agricole, Via Torelli, 5/A, Parma. IBAN: IT23J0623012708000057235401;
- Conto corrente n. 100000004292 aperto presso: Intesa Sanpaolo, Via Gramsci, 6/4, Parma. IBAN: IT60Q0306912743100000004292.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Il Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.

Art. 12 - Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo è fissato entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 13 – Premio di accelerazione e penali per il ritardo

In ossequio all'art. 50 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della S.A. del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale per ritardo trova applicazione, nella misura sopra richiamata, anche in caso di ritardo:

- a)** nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi;
- b)** nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti ai sensi del presente contratto;
- c)** nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL o dal RUP;
- d)** nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione;
- e)** nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui alle lettere b), c) e d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera e) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, **un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)**, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "*relazione di genere*" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, **entro sei mesi** dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. *Segnatamente, l'Appaltatore visto quanto previsto nella lettera d'invito a negoziare al punto 1.2 “Requisiti di partecipazione” alla lettera f) , nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 10% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)”.*

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

In relazione agli obblighi di cui sopra si specifica che:

Il mancato rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi **“Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile”** e **“Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone”**, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito all'articolo 2 del presente Contratto d'Appalto, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa aggiudicatrice, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con L. 17 dicembre 2010, n. 217, a pena la nullità assoluta del presente contratto.

Si riportano di seguito gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti nell'ambito del presente appalto:

- Conto corrente n. 000057235401 aperto presso: Credit Agricole, Via Torelli, 5/A, Parma. IBAN: IT23J0623012708000057235401;
- Conto corrente n. 100000004292 aperto presso: Intesa Sanpaolo, Via Gramsci, 6/4, Parma. IBAN: IT60Q0306912743100000004292.

Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: Savani Roberto
- Data e luogo di nascita: Berceto (PR) il 22/07/1958
- Nazionalità: Italiana
- Codice fiscale: SVNRRRT58L22A788R

A tal fine si precisa che i codici **CIG 95713342AF** e **CUP D44E22000000001** dovranno essere riportati su tutti i documenti contabili relativi al contratto in oggetto.

L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010.

L'appaltatore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita tale clausola.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Parma.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Art.15 - Modalità e termini del collaudo / regolare esecuzione

Al termine dei lavori, ed in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, entro

10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'Amministrazione.

La presa in consegna provvisoria non costituisce accettazione dell'opera.

La Relazione sul Conto Finale e Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà effettuato dal Direttore dei Lavori entro 3 (tre) mesi dalla data del Verbale di Ultimazione Lavori, salvo proroghe per il collaudo degli impianti nella stagione appropriata e salvo che venga emessa, in luogo del collaudo, la Relazione sul conto finale dei lavori.

Si richiama quanto stabilito dal Titolo X del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 e s.m.i..

Art.16 - Cauzione definitiva

A garanzia del regolare e puntuale adempimento degli impegni assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore presenta quale cauzione definitiva la polizza fideiussoria/assicurativa n. 535170228 per l'importo di Euro 5.630,10 rilasciata da Allianz Viva S.p.A. – Agenzia 2226 in data 26/06/2023. A tale garanzia sono state previste le riduzioni dall'art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Lo schema di polizza tipo per le garanzie fideiussorie è quello previsto dal D.M. 19.01.2018, n 31.

Art.17 - Polizza assicurativa

L'Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha trasmesso copia della polizza assicurativa n. 535170231 rilasciata da Allianz Viva S.p.A. – Agenzia 2226 in data 27/06/2023, per danni di esecuzione i cui massimali sono:

Importo del contratto per i danni di esecuzione:

- Partita 1 - Opere – per Euro 56.301,00;
- Partita 2 – Opere preesistenti – per Euro 100.000,00;
- Polizza Assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi è stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00.

Art.18 – Cessione del contratto e Subappalto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.

E' consentito il subappalto e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

Art.19 - Condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia

Nel caso emergano, anche nel corso di esecuzione del contratto, condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia relativamente all'appaltatore, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa o dai procedimenti amministrativi e/o giudiziali in corso.

Nel caso emergano, anche nel corso di esecuzione del contratto, condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia relativamente a subappaltatori o subforniture:

- l'appaltatore dovrà allontanare immediatamente tali soggetti dal cantiere,
- verranno bloccati i pagamenti in riferimento a tali prestazioni,
- si procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui tali soggetti non vengano immediatamente allontanati.

Art. 20 - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie inerenti al presente contratto il Foro competente è in via esclusiva quello di Parma.

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii., si dichiara che il contratto non contiene la clausola compromissoria.

Art.21 - Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, il rapporto contrattuale è disciplinato dal decreto legislativo n°50 del 18.04.2016, dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici" approvato con D.P.R. del 05.10.2010, n. 207 e dal Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con Decreto n.145 del 19.4.2000 per le parti non abrogate.

Art.22 - Documenti parte integrante del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, l'elenco degli elaborati di progetto e la relazione di negoziazione comprensiva dei suoi allegati in atti presso il Servizio Interaziendale Attività Tecniche.

Costituisce inoltre parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata allo stesso, l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

Trattamento dati: Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi verranno:

- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso la Stazione Appaltante; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda USL di Parma, con sede in Strada del Quartiere, 2/A – 43125 Parma.

Il Responsabile della Protezione Dati (RPD o Data Protection Officer DPO) può essere contattato all'indirizzo email: dpo@ausl.pr.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori Pubblici
Dott.ssa Michela Boschi

Per l'Impresa
Ditta _____
Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. espressamente si approvano le seguenti clausole:

Art. 2 - Termini di esecuzione e penali, Art. 3 - Sospensioni dei lavori, Art. 7 - Responsabilità tecnica, Art. 8 - Disciplina e buon ordine del cantiere, Art. 9 - Oneri a carico dell'appaltatore, Art. 11 – Liquidazione dei corrispettivi e interessi per ritardato pagamento, Art. 12 – Pagamento della rata di saldo, Art. 14 - Modalità e termini del collaudo / regolare esecuzione, Art.17– Cessione del contratto e Subappalto, Art. 18 - Condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia, Art. 19 - Foro competente, Art. 22 - Trattamento dei dati personali.

Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori Pubblici
Dott.ssa Michela Boschi

Per l'Impresa
Ditta _____
Legale Rappresentante

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art. 1, septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.”

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 3 che segue"

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 2 che precede".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 6

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.";

Clausola n. 7

"La Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori Pubblici
Dott.ssa Michela Boschi

Per l'Impresa
Ditta _____
Legale Rappresentante

Allegato 2) Protocollo di legalità

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 11/07/2016, tra il Soggetto Attuatore Esterno e la Prefettura - U.T.G. di Parma.

L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto e del Protocollo di Legalità di cui al precedente co. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

In attuazione di quanto previsto dal protocollo di legalità sottoscritto dall'Azienda Usl di Parma in data 11/07/2016, l'aggiudicatario dichiara:

di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 11/07/2016 presso la Prefettura di Parma, e consultabile al sito www.prefettura.it/parma, e che sono di seguito integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Allegato 3) Obblighi specifici di PNRR in materia di DNSH

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività che sarà chiamato ad eseguire, ed anche al fine di consentire alla Stazione Appaltante (Soggetto Attuatore Esterno) la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH, declinato per il rispettivo investimento Missione 6, **sarà tenuto ad osservare quanto di seguito specificato.**

Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico Intervento Missione 6, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche 1, 2 e 5 di cui “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, e alla successiva Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33.

L'Appaltatore è tenuto a fornire ogni elemento giustificativo, ogni quantificazione e rendicontazione al fine di consentire al Soggetto Beneficiario la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH;

Ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, fermo restando gli obblighi generali sopra elencati, l'Appaltatore sarà tenuto altresì ad osservare gli obblighi specifici per il perseguimento dei sei obiettivi ambientali promossi dalla normativa DNSH, di seguito riepilogati in sintesi non esaustiva (rimandando, pertanto, alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, e alla successiva Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33). Dal punto di vista dell'intervento oggetto di appalto, si evidenzia l'obbligo dell'Appaltatore nel perseguimento dei sei obiettivi ambientali promossi dalla normativa DNSH, con particolare riferimento alla scheda 2 – "ristrutturazione" di edifici (Regime 2), come di seguito trattati in maniera non esaustiva:

Obiettivo 1 – MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI	
Scheda 2 - Ristrutturazione	Scheda 5 – Interv. edili e di cantieristica generica
Regime 2 - L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire che l'edificio da ristrutturare mantenga una destinazione conforme a quelle previste dal singolo Intervento e che non sia, in tutto o in parte, adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili, ad eccezione degli eventuali Interventi progettati nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In ogni caso, le caldaie a gas dovranno essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva sulla Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.	L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, "PSC"), proponendo eventuali migliorie in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tali soluzioni, se difformi dal PSC dovranno essere contenute nel Piano Operativo di Sicurezza (di seguito "POS") redatto dallo stesso Appaltatore e sottoposte al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito, "CSE"). In particolare, in fase di esecuzione, al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo, l'Appaltatore potrà: - presentare dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili; - prevedere l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate. - prevedere il Piano Ambientale di Cantierizzazione (di seguito, "PAC"), se previsto per legge, al fine di definire le misure di mitigazione e le procedure operative per contenere gli impatti ambientali connessi allo svolgimento dei lavori. Ad ogni modo, l'Appaltatore sarà tenuto a: - presentare evidenza di origine dell'energia elettrica consumata; - presentare dati dei mezzi d'opera impiegati.
Obiettivo 2 – ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	
Scheda 2 - Ristrutturazione	Scheda 5 – Interv. edili e di cantieristica generica
L'Appaltatore, in fase di esecuzione, dovrà mettere in atto le soluzioni individuate del report di analisi dell'adattabilità redatto in fase progettuale, secondo le modalità descritte nella Scheda Tecnica n. 2 e nella citata Appendice A Allegato 1 agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C (2021) 2800], al fine di evitare i rischi climatici fisici rilevanti per l'Intervento Missione 6 e le eventuali interferenze delle attività di ristrutturazione di un edificio sugli stessi. Laddove necessario, previa approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà integrare le soluzioni individuate dal progettista, rimanendo coerente con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.	L'Appaltatore, in aderenza con quanto previsto nel PSC, non dovrà ubicare i Campi Base: - in settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi quali ad esempio aree interessate da rilevante pericolosità a fenomeni franosi, smottamenti e instabilità dei pendii; - in aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione quali ad esempio aree in prossimità di corsi idrici superficiali o limitrofe a bacini naturali in cui si possono verificare inondazioni a seguito di fenomeni meteorici importanti o catastrofi naturali. Le aree di rischio possono essere preventivamente verificate accedendo al portale ISPRA consultando la mappa nazionale del dissesto idrogeologico, ed eventualmente estendendo lo studio ad una valutazione di rischio idraulico sito specifica.
Obiettivo 3 – USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE	
Scheda 2 - Ristrutturazione	Scheda 5 – Interv. edili e di cantieristica generica
Qualora sia necessario installare, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, l'attività dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico adottando apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che assicurino un risparmio in tal senso secondo le previsioni degli elaborati progettuali. L'Appaltatore, nella fase di esecuzione, dovrà garantire l'impiego di rubinetteria ed erogatori idrici in grado di assicurare il rispetto degli Standard internazionali di prodotto elencati nella Scheda Tecnica n. 2 e con la consultazione del sito http://www.europeanwaterlabel.eu/. L'Appaltatore dovrà inoltre presentare le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.	Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi alle soluzioni organizzative e gestionali previste nel PSC, eventualmente migliorandole, previa approvazione da parte del CSE, con l'obiettivo di tutelare dal punto di vista quantitativo e qualitativo la risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione. Nello svolgimento delle attività di cantiere dovrà essere ottimizzato l'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. L'eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per l'approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti. In particolare, all'avvio delle attività di cantiere l'Impresa, dovrà presentare un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere, redatto in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, prestando particolare attenzione alla: - gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti del cantiere (di seguito, "AMD"), con redazione, ove individuata la necessità, del piano di

	gestione delle acque meteoriche e acquisizione delle necessarie autorizzazioni; - gestione delle acque industriali associate a specifiche lavorazioni (Betonaggio, frantoio inerti, trattamento mobile di rifiuti).
Obiettivo 4 – ECONOMIA CIRCOLARE	
Scheda 2 - Ristrutturazione	Scheda 5 – Interv. edili e di cantieristica generica
Nella fase di esecuzione, l'Appaltatore dovrà prevedere che i materiali impiegati nella ristrutturazione degli edifici garantiscano un ridotto impatto ambientale sulle risorse naturali, favorendo l'impiego di prodotti riciclati derivanti da recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione. Pertanto, in applicazione dei C.A.M., l'Appaltatore dovrà prevedere che, nella fase esecutiva, sia garantito che <u>almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, che almeno il 15% in peso dei materiali impiegati per la ristrutturazione deve essere composto da materiali riciclati</u>, aumentando così il recupero dei rifiuti e favorendo l'impiego di materiali prodotti a distanza inferiore ai 150 Km dal luogo dell' Intervento Missione 6, per garantire l'ecosostenibilità dell'edificio. Oltre a quanto previsto dai C.A.M., l'Appaltatore, in fase di esecuzione, dovrà, ove richiesto dalle normative regionali e nazionali, avere contezza ed eventualmente predisporre un aggiornamento del Piano di Recupero dei Materiali in relazione alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa del PGR redatto dal progettista. L'Appaltatore, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, sarà responsabile per la conservazione dell'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio. Dovrà inoltre redigere una <u>Relazione finale</u> con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero "R".	Nell'attività di esecuzione, l'Appaltatore dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto di una corretta gestione ambientale dei rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle rocce e terre da scavo (di seguito, "T&RS") (decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120) al fine di garantirne il recupero. Oltre a quanto previsto dai C.A.M., nell'ambito dei requisiti di disassemblabilità, per l'Appaltatore sarà necessario dimostrare che almeno il 70% in peso, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi generati durante la costruzione e demolizione, ricadenti nel Capitolo 17, sia inviato a recupero (R1 – R13)6. Nelle attività di cantiere dovranno essere adottate le soluzioni previste nel progetto esecutivo per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come <i>sottoprodotti provenienti da cantieri non assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale</i> (di seguito, "VIA"). L'Appaltatore dovrà: • redigere una Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero "R"; • redigere una relazione finale della procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n. 120/2017.
Obiettivo 5 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	
Scheda 2 - Ristrutturazione	Scheda 5 – Interv. edili e di cantieristica generica
La ristrutturazione degli edifici, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., dovrà garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti: - impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57)); - modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con l'attuazione, ove redatto e ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del PAC. Prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione, l'Appaltatore dovrà provvedere, in conformità alla legislazione nazionale, alle attività necessarie in ordine al ritrovamento di eventuale materiale contenente amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. In sintesi, in fase esecutiva, l'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività: - redigere una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerga la destinazione ad una operazione "R"; - redigere, in caso di presenza di materiale contenente amianto, del Piano di lavoro per la rimozione dell'amianto; - nel caso in cui sia stata realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito; - dare evidenze ed implementazione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate in relazione alla valutazione del rischio Radon; - sottoporre al controllo della Direzione Lavori le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate; - attuare il PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali, eventualmente integrandolo; - applicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali previsti in cantiere.	L'esecuzione degli Interventi Missione 6, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., ai fini di garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento deve tener conto dei seguenti aspetti: - corretta gestione ambientale dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, attuando, ove redatta, per gli Interventi Missione 6 da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq, la caratterizzazione preliminare del sito ai sensi del D.lgs. n. 152/2006; - impiego di materiali in cantiere a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57)); - modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con l'attuazione, ove redatto e ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del PAC. In sintesi, in fase esecutiva, l'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività: - attenersi alle limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere; - attuare il PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali, eventualmente integrandolo; - attenersi, nell'impiego dei mezzi d'opera, all'efficienza motoristica degli stessi, secondo quanto indicato nel PSC, al fine del mantenimento dei requisiti definiti nella mitigazione del cambiamento climatico, della riduzione delle emissioni sonore. - garantire il contenimento delle polveri.
Obiettivo 6 – PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA' E DEGLI ECOSISTEMI (ove applicabile)	
Scheda 2 - Ristrutturazione	Scheda 5 – Interv. edili e di cantieristica generica

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui l'Intervento Missione 6 di ristrutturazione interessi almeno 1000 mq di superficie, distribuita su uno o più edifici e nel caso di strutture in legno, l'Appaltatore in fase di esecuzione dovrà prevedere che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Inoltre, tutti gli altri prodotti in legno dovranno essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato. Pertanto, in fase di realizzazione degli Interventi Missione 6, l'Appaltatore sarà tenuto a: - presentare le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine; - presentare le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).	La messa in atto delle attività relative al cantiere dovrà garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio. Inoltre, in fase esecutiva l'Appaltatore sarà tenuto a: - verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per il legno vergine). Pertanto, in fase di realizzazione degli Interventi Missione 6, l'Appaltatore sarà tenuto a: - presentare le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine; - presentare le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).
---	---

Verifica del rispetto del principio DNSH da parte dell'Appaltatore:

Le *check list* di controllo allegate alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" saranno compilate dalla S.A.; a tal fine, tuttavia, l'Appaltatore, su richiesta della S.A. ed entro le tempistiche indicate dalla medesima, sarà tenuto a fornire a quest'ultima gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della verifica dallo stesso condotta in base alle *check list* relative alle Schede Tecniche 1, 2 e 5, e delle eventuali ulteriori schede individuate, per le attività di competenza dell'Appaltatore stesso.

In particolare, l'Appaltatore sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo, delle singole *check list* innanzi richiamate, che riguardano le attività di competenza dell'Appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore conservare tutta documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta dalla S.A. ai fini della compilazione, da parte della stessa, delle *check list* anzidette ovvero nell'ambito di verifiche/audit esterni. Il mancato rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dalla S.A., oltre all'applicazione delle penali nella misura stabilita nel contratto, costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori Pubblici
Dott.ssa Michela Boschi

Per l'Impresa
Ditta _____
Legale Rappresentante
